

Verbale di Assemblea straordinaria per modifica dello Statuto

Si è tenuta in data sabato 9 luglio alle ore 15.00 in seconda convocazione, via web, l'assemblea straordinaria dell'Associazione Rumore di Fondo – Associazione gruppi musicali, con sede in Via San Silvestro 136 – Faenza, codice fiscale 90013490397 per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

- Adeguamento del vigente statuto sociale ai requisiti e alle disposizioni di cui al D. Lgs. n. 117/2017 "Codice del Terzo Settore", così come modificato dal D.lgs n. 105/2018;
- Varie ed eventuali.

Assume la Presidenza dell'Assemblea il Presidente Roberta Barberini, la quale chiama alle funzioni di segreteria la signora Valentina La Rosa.

Il Presidente rivela che la riunione è stata regolarmente convocata secondo le norme statutarie e che sono presenti, personalmente o per delega, 16 su n. 30 iscritti. Pertanto l'assemblea è regolarmente costituita e atta a deliberare trattandosi di assemblea in seconda convocazione.

Pertanto ai sensi del vigente Statuto, l'Assemblea è regolarmente costituita ed atta a deliberare. Il presidente comunica che il Consiglio Direttivo ha ritenuto necessario indire l'Assemblea dei soci per modificare lo statuto sociale, e che tali modifiche rispondono all'esigenza di adeguamento al codice del terzo settore D. Lgs. 117/2017 ai sensi dell'art. 101, comma 2.

Si procede quindi alla lettura di ogni articolo del nuovo statuto, evidenziando le differenze rispetto all'ultima versione vigente.

Al termine della lettura l'Assemblea è chiamata alla discussione e alla relativa approvazione, ponendo in votazione palese lo Statuto. L'Assemblea con voto unanime delibera di approvare il nuovo Statuto sociale, nella sua integrale riformulazione, che viene allegato al presente atto e ne forma parte integrante.

Il presidente viene incaricato di procedere alla registrazione del Presente atto per la quale non è previsto il pagamento dell'imposta di registro in misura fissa, né l'apposizione di marche da bollo ai sensi dell'art. 82, commi 3 e 5 del D.Lgs n. 117/2017 e s.m.i..

Non essendoci altro da deliberare, la riunione viene sciolta alle ore 15.30 previa lettura e approvazione del presente verbale.

Il Presidente e il Segretario vengono incaricati alla sottoscrizione del presente atto e dell'allegato statuto.

Il Segretario

Valentina La Rosa

Valentina La Rosa

ATTO PRESENTE

Registrato a Faenza il

Al N. 1044

Serie

3

Esatti €

per I.S.

L'operatore
Filippo D'Angelo

Il Presidente

Roberta Barberini

Roberta Barberini



(*) Firma su delega del Direttore Provinciale Lucia Campanella

STATUTO dell'Associazione di Promozione Sociale Rumore di Fondo - Associazione Gruppi Musicali APS

ART. 1 – Costituzione, denominazione e sede

E' costituita ai sensi del Codice Civile e del D. Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 e successive modificazioni ed integrazioni una associazione di promozione sociale denominata "Rumore di Fondo - Associazione Gruppi Musicali APS" con sede in via San Silvestro, 136 a Faenza, operante senza fini di lucro. Ogni eventuale futuro cambio di sede all'interno del medesimo comune non necessita di modifiche del presente Statuto e potrà essere decisa con delibera del Consiglio Direttivo.

La durata dell'associazione è illimitata.

ART. 2 – Scopi e attività

L'associazione ha lo scopo di svolgere attività di utilità sociale a favore di associati come pure di terzi, senza finalità di lucro e nel pieno rispetto della libertà e dignità degli associati, ispirandosi a principi di democrazia e di uguaglianza dei diritti di tutti gli associati ai sensi dell'art. 5 del D. Lgs. 3 luglio 2018 n. 117 e successive modifiche ed integrazioni.

- In particolare, nell'ambito dell'art. 5, opera nei seguenti ambiti: organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- radiodiffusione sonora a carattere comunitario, ai sensi dell'articolo 16, comma 5, della legge 6 agosto 1990, n. 223, e successive modificazioni;
- organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;
- promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;
- promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco.

In particolare per la realizzazione dello scopo prefisso e nell'intento di agire in favore di tutta la collettività, l'Associazione:

- organizza, coordina e promuove attività culturali, turistiche e ricreative, nonché servizi, con l'obiettivo di sviluppare e diffondere la partecipazione attiva fra i giovani, contribuendo in tal modo alla crescita culturale e civile di quanti vi si associano;
- organizza e promuove rassegne, manifestazioni, incontri, laboratori, mostre, convegni in campo musicale e culturale, a favore di associati o di terzi;
- cura le registrazioni fonografiche e digitali di artisti emergenti;

- organizza e gestisce l'attività di sala prove e incontri, corsi, mostre, iniziative varie presso la propria sede e presso altre strutture pubbliche e private;
- cura la pubblicazione di libri, riviste, sia cartacee che online, inerenti le attività istituzionali;
- effettua attività di collaborazione in organizzazione e progettazione in campo musicale e culturale e collabora con istituzioni pubbliche e altre associazioni per lo svolgimento della propria attività;
- svolge ogni altra attività connessa o affine a quelle sopra elencate e compie, sempre nel rispetto della normativa di riferimento, ogni atto od operazione contrattuale necessaria o utile alla realizzazione diretta o indiretta degli scopi istituzionali.

Le attività di cui ai commi precedenti sono rivolte agli associati ed a terzi e sono svolte in modo continuativo e prevalentemente tramite le prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri aderenti. In caso di necessità è possibile assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, anche ricorrendo ai propri associati nei limiti previsti dalla normativa vigente.

L'associazione potrà esercitare attività diverse da quelle di interesse generale ma ad esse secondarie e strumentali, individuate dal Consiglio Direttivo, nei limiti previsti dalla normativa vigente in materia di terzo settore.

ART. 3- Risorse economiche - Fondo Comune

L'associazione trae le risorse economiche per il suo funzionamento e per lo svolgimento delle sue attività da:

- a) quote e contributi degli associati;
- b) eredità, donazioni e legati;
- c) contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di istituzioni o di enti pubblici, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari;
- d) contributi dell'Unione europea e di organismi internazionali;
- e) entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
- f) proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi;
- g) entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, per esempio: spettacoli di intrattenimento, attività ludiche quali feste, gite, sottoscrizioni anche a premi;
- h) proventi delle attività di raccolta fondi nonché delle attività di cui all'art. 6 del Codice del Terzo settore;
- i) erogazioni liberali degli associati e dei terzi;
- j) ogni altra entrata ammessa ai sensi del D. Lgs. 117/2017.

Il fondo comune, costituito - a titolo esemplificativo e non esaustivo - da avanzi di gestione, fondi, riserve e tutti i beni acquisiti a qualsiasi titolo dall'Associazione, non è mai ripartibile fra gli associati durante la vita dell'associazione né all'atto del suo scioglimento ai sensi della normativa vigente.

E' fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto o differito, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.



L'Associazione ha l'obbligo di reinvestire l'eventuale avanzo di gestione a favore di attività istituzionali statutariamente previste.

L'esercizio finanziario ha inizio il 1^a gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

Al termine di ogni esercizio il Consiglio Direttivo redige il bilancio consuntivo o rendiconto e lo sottopone all'Assemblea dei soci entro 4 mesi dalla fine dell'esercizio.

I documenti di bilancio sono redatti ai sensi del D. Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione.

ART. 4 - Soci

Il numero dei soci è illimitato.

Possono essere soci dell'Associazione le persone fisiche che ne condividano gli scopi e che si impegnino a realizzarli.

Eventuali ed eccezionali preclusioni, limitazioni ed esclusioni devono essere motivate e strettamente connesse alla necessità di perseguire i fini di promozione sociale che l'associazione si propone.

L'adesione è a tempo indeterminato, fermo restando in ogni caso il diritto di recesso.

ART. 5 – Criteri di ammissione ed esclusione dei soci

Le persone fisiche o giuridiche che intendono essere ammesse come soci dovranno farne richiesta, sottoscrivendo una apposita domanda, al Consiglio Direttivo, impegnandosi ad attenersi al presente statuto e ad osservare gli eventuali regolamenti e le delibere adottate dagli organi dell'Associazione.

L'iscrizione nel libro soci è subordinata all'accoglimento della domanda stessa da parte del Consiglio Direttivo, che delega a ciò il Presidente. In caso di rifiuto, che dovrà essere sempre motivato e comunicato in forma scritta, l'aspirante associato potrà fare ricorso contro il provvedimento alla prima assemblea degli associati.

La qualifica di socio si perde per decesso, per recesso, per decadenza causa il mancato versamento della quota di adesione per un anno, trascorsi sei mesi dal sollecito, per esclusione a seguito di comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione o persistenti violazioni degli obblighi statuari e/o regolamenti e/o deliberazioni.

Il recesso da parte dell'associato deve essere presentato per iscritto al Consiglio Direttivo che ne prende atto nella sua prima riunione utile.

L'esclusione è deliberata dal Consiglio Direttivo nei confronti del socio.

Prima di procedere all'esclusione, devono essere contestati per iscritto gli addebiti che allo stesso vengono mossi con facoltà di replica. Il socio ha possibilità di proporre ricorso alla prima assemblea che verrà convocata. Se questa ratifica il provvedimento di esclusione del consiglio direttivo, questa diviene operante a seguito di annotazione sul libro soci.

Anche per il recesso è necessaria annotazione sul libro soci per diventare operativo.

Il socio receduto o escluso non ha diritto alla restituzione della quota associativa.

Le quote associative sono intrasmissibili e non rivalutabili.

ART. 6 – Diritti e doveri dei soci

La qualifica di socio da' diritto:

- a partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione;
- a godere dell'elettorato attivo e passivo;
- a prendere visione di tutti gli atti deliberativi e di tutta la documentazione relativa alla gestione dell'Associazione. Al fine di esercitare tale diritto, il socio deve presentare domanda scritta di presa visione dei libri sociali obbligatori al Consiglio di gestione a mezzo raccomandata A.R. o p.e.c. con un preavviso minimo di 15 giorni. In particolare, l'accesso ai predetti libri potrà avvenire presso la sede dell'Associazione, con modalità tali da non intralciare la gestione sociale, durante gli orari d'ufficio indicati dall'Associazione.

I soci sono obbligati a:

- osservare lo Statuto, i Regolamenti e le deliberazioni assunte dagli organi sociali;
- versare la quota associativa;
- astenersi da qualsiasi comportamento che si ponga in contrasto con gli scopi e le regole dell'associazione.

ART. 7 – Organi dell'Associazione

Sono organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea degli associati;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Presidente.

ART. 8 – L' Assemblea

L'assemblea generale dei soci è il massimo organo deliberativo dell'Associazione ed è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie.

Essa è l'organo sovrano dell'Associazione e all'attuazione delle decisioni da essa assunte provvede il Consiglio Direttivo.

L'Assemblea viene convocata dal Presidente del Consiglio Direttivo almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio/rendiconto consultivo ed ogni qualvolta lo stesso Presidente o almeno 2/3 del Comitato Direttivo o 1/10 dei soci ne ravvisino la necessità. E' presieduta dal Presidente o in sua assenza dal Vicepresidente ed in assenza di entrambi da altro membro del consiglio diritto eletto dai presenti.

La convocazione deve essere effettuata mediante avviso scritto in forma cartacea e/o informatica da recapitarsi almeno 7 giorni prima della data della riunione.

L'assemblea è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la metà dei soci. In seconda convocazione, che non può avere luogo nello stesso giorno fissato per la prima, l'Assemblea è valida qualunque sia il numero dei soci presenti o rappresentati. L'assemblea può svolgersi anche in modalità web.

Nelle assemblee hanno diritto di voto gli associati in regola con il versamento della quota associativa dell'anno in corso.

Ogni associato potrà farsi rappresentare da un altro associato con delega scritta. Ogni associato non può ricevere più di una delega.

È ammessa inoltre la partecipazione di ogni socio in Assemblea a distanza, in videoconferenza o in teleconferenza, ma in ogni caso purché sia garantita la possibilità di verificare l'identità del socio che partecipa e vota a distanza.

L'assemblea ordinaria delibera a maggioranza semplice dei soci presenti o rappresentati.

L'Assemblea ordinaria:

- nomina e revoca i componenti del Consiglio Direttivo;
- approva il bilancio/rendiconto;
- delibera in merito all'esclusione dei soci in caso di ricorso ad essa;
- approva il programma dell'attività annuale da svolgere;
- delibera sugli altri oggetti ad essa attribuiti dalla legge, dallo Statuto o proposti dal Consiglio Direttivo.

L'assemblea straordinaria delibera sulle modificazioni dello Statuto, sulla trasformazione, fusione o scissione e sullo scioglimento dell'Associazione.

Per modificare lo statuto e per deliberare la trasformazione, fusione o scissione dell'Associazione, occorre in prima convocazione il voto favorevole della metà più uno degli associati, in seconda convocazione la presenza di almeno metà degli associati e il voto favorevole dei tre quarti dei presenti. Per deliberare sullo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole dei tre quarti degli associati.

I verbali di ogni riunione, redatti in forma scritta e sottoscritti da chi ha presieduto e dal segretario vengono conservati agli atti.

ART. 9 - Il Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è eletto dall'Assemblea dei soci ed è formato da un numero non inferiore a 3 e non superiore a 5 membri eletti dagli associati. Possono farne parte solo gli associati.

I componenti del Consiglio restano in carica tre anni e sono rieleggibili.

Il Consiglio elegge al proprio interno il Presidente ed il Vice Presidente.

Nel caso in cui per dimissioni o altre cause uno dei componenti del Consiglio decada, l'Assemblea provvede alla sostituzione nella seduta immediatamente successiva, oppure il Consiglio può provvedere alla sua sostituzione, nominando il primo fra i non eletti, salvo ratifica dell'Assemblea immediatamente successiva, che rimane in carica fino allo scadere dell'intero Consiglio.

Le nomine effettuate nel corso del triennio decadono alla scadenza del triennio medesimo.

Nell'impossibilità di attuare tale modalità, il Consiglio Direttivo non procederà a nessuna sostituzione fino alla successiva Assemblea dei Soci, cui spetterà eleggere i sostituti per il reintegro dell'organo fino alla sua naturale scadenza.

Nel caso in cui oltre la metà dei membri del Consiglio decada, l'Assemblea deve provvedere alla nomina di un nuovo consiglio.

Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione dell'Associazione. Spetta, pertanto, fra l'altro a titolo esemplificativo, al Consiglio:

- nominare al suo interno un Presidente e un Vice Presidente;
- curare l'esecuzione delle deliberazioni assembleari;
- predisporre il bilancio e/o rendiconto;

- stabilire l'entità della quota associativa annuale;
- deliberare gli eventuali regolamenti interni;
- deliberare sulle domande di nuove adesioni o sui provvedimenti di esclusione;
- deliberare sullo svolgimento delle attività secondarie e strumentali alle attività di interesse generale, come consentito dall'art. 6 D. Lgs. 117/2017 nei limiti della normativa vigente;
- stabilire i criteri per i rimborsi ai volontari e ai soci per le spese effettivamente sostenute per le attività svolte a favore dell'Associazione;
- compiere tutti gli atti e le operazioni per la corretta amministrazione dell'Associazione che non siano spettanti all'Assemblea dei soci.

Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o in caso di sua assenza dal Vice Presidente ed in assenza di entrambi dal membro più anziano di età.

E' convocato con comunicazione scritta, anche via mail, da spedirsi almeno cinque giorni prima della riunione; è comunque valido se risultano presenti tutti i consiglieri.

Si riunisce tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare e ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno, o quando almeno i due terzi dei componenti ne facciano richiesta.

Assume le proprie deliberazioni con la presenza della maggioranza dei suoi membri ed il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti. Nel caso che il Consiglio Direttivo sia composto da tre componenti, esso è validamente costituito e delibera quando sono presenti tutti.

È ammessa inoltre lo svolgimento delle adunanze del Consiglio Direttivo a distanza, in video conferenza o in tele conferenza, ma in ogni caso purché sia garantita la possibilità di verificare l'identità del componente del Consiglio Direttivo che partecipa e vota a distanza.

I verbali di ogni riunione, redatti in forma scritta e sottoscritti da chi ha presieduto e dal segretario vengono conservati agli atti.

ART. 10 - Il Presidente

Il Presidente, nominato dal Consiglio Direttivo, ha il compito di presiedere lo stesso nonché l'Assemblea dei Soci, stabilisce l'ordine del giorno delle riunioni del Consiglio Direttivo, le presiede e coordina l'attività dell'associazione per tutte le attività non eccedenti l'ordinaria amministrazione.

Ha la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte ai terzi e in giudizio.

Cura l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo e in caso di urgenza ne assume i poteri chiedendo ratifica allo stesso dei provvedimenti adottati nella riunione immediatamente successiva.

In caso di assenza o di impedimento le sue mansioni vengono esercitate dal Vice Presidente. In caso di definitivo impedimento o di dimissioni spetta al Vice Presidente convocare entro 30 giorni il Consiglio Direttivo per l'elezione del nuovo Presidente.

ART. 11 – Il Vicepresidente – Il segretario

Il VicePresidente espleta le funzioni del Presidente in sua assenza.

Il Segretario ha il compito di curare il collegamento e il coordinamento fra il Consiglio Direttivo e i soci. Si occupa di redigere i verbali delle assemblee. In

sua assenza il verbale sarà redatto dal Consigliere più giovane presente.

ART. 12 - Scioglimento

Lo scioglimento dell'Associazione deve essere deliberato dall'Assemblea straordinaria con il voto favorevole di almeno i tre quarti degli associati aventi diritto di voto.

In caso di scioglimento dell'associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio Regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore e salva destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti del terzo settore, secondo quanto previsto dal D.Lgs. 117/2017.

ART.13 - Rinvio

Per quanto non espressamente riportato in questo statuto, si fa riferimento al Codice Civile e ad altre norme di legge vigenti in materia.

Faenza, lì 09.07.2022

IL PRESIDENTE



IL SEGRETARIO

